



COMUNE DI CASALFIUMANESE

Cap. 40020

PROVINCIA DI BOLOGNA

R E G O L A M E N T O

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

E

PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Approvato con delibera C.C. n° 29
modificato con delibera C.C. n° 12 del 28.2.1996

C A P O I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 1 - Disposizioni generali
- ART. 2 - Occupazioni permanenti e temporanee
- ART. 3 - Occupazioni occasionali
- ART. 4 - Occupazioni d'urgenza
- ART. 5 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- ART. 6 - Procedimento per il rilascio delle concessioni
- ART. 7 - Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- ART. 8 - Prescrizioni per le occupazioni
- ART. 9 - Esposizione della merce
- ART. 10 - Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio
- ART. 11 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- ART. 12 - Occupazione di spazi sottostanti o sovrastanti al suolo pubblico
- ART. 13 - Autorizzazione ai lavori
- ART. 14 - Occupazione di suolo pubblico con materiali d'impiego e/o di risulta per la esecuzione di lavori e di opere
- ART. 15 - Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc..
- ART. 16 - Occupazione con tende e tendoni
- ART. 17 - Divieto temporaneo di occupazione
- ART. 18 - Decadenza della concessione
- ART. 19 - Revoca della concessione
- ART. 20 - Rinnovo delle concessioni
- ART. 21 - Occupazioni abusive - Rimozioni dei materiali

C A P O I I

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 22 - Disposizioni generali
- ART. 23 - Classificazione del Comune. Graduazione della tassa.
Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche
- ART. 24 - Criteri per la determinazione della tassa
- ART. 25 - Tariffe
- ART. 26 - Maggiorazioni e riduzioni
- ART. 27 - Esenzioni della tassa

ART. 28 - Denuncia e versamento della tassa

ART. 29 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

ART. 30 - Sanzioni

ART. 31 - Norme finali

ART. 32 - Entrata in vigore.

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 1

Disposizioni generali.

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi, le aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio quali le strade, le piazze, i corsi, i mercati, i portici, i giardini, i parchi, ecc.

ART. 2

Occupazioni permanenti e temporanee.

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, sono soggette alla tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

ART. 3

Occupazioni occasionali.

La concessione per le occupazioni occasionali di cui all'art. 27, si intende accordata a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio di Polizia Municipale da darsi almeno 10 gg. prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso.

La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione e per quelle momentanee di cui alle lettere e) e f) dell'art. 27. Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli artt. 30 e seguenti del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

La concessione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, quando l'occupazione non sia riconducibile a quella prevista alla lettera a) del precitato art. 27.

ART. 4

Occupazioni d'urgenza.

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di avere conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 30 del presente Regolamento.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

ART. 5

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio senza specifica concessione rilasciata dal Comune.

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale; la domanda deve contenere:

- le generalità e domicilio del richiedente;
- il codice fiscale del richiedente;
- il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- la dichiarazione di conoscere e di sottostare alle condizioni contenute nel presente regolamento;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la sottoscrizione dell'impegno a eventuali spese di sopralluogo e istruttoria;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

ART. 6

Procedimento per il rilascio delle concessioni .

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/90 , a rendere noto l'avvio del procedimento.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dalla L. 241/90. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

ART. 7

Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche .

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, l'atto di concessione viene rilasciato dal responsabile del settore tecnico (geometra comunale).

Nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla Legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata massima di anni 29

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Quando, l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

ART. 8

Prescrizioni per le occupazioni.

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto espressa autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o dalle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

ART. 9

Esposizione della merce.

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

Non sono soggette a concessione e neppure alla comunicazione scritta alla Polizia Municipale le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi commerciali, quando siano effettuate nel rispetto delle condizioni previste al successivo art. 27 lettera f).

ART. 10

Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

Nelle strade, sui marciapiedi, nei giardini, nei fondi e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene ed il rispetto del verde.

ART. 11

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso, tra un punto e l'altro di sosta, dovranno intercorrere almeno 500 metri.

ART. 12

Occupazioni di spazi sottostanti o sovrastanti al suolo pubblico.

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere l'autorizzazione comunale.

L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

ART. 13

Autorizzazione ai lavori.

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 14

Occupazione di suolo pubblico con materiali d'impiego e/o di risulta per la esecuzione di lavori e di opere

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

ART. 15

Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc..

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore previste dall'art. 27, lettera e) del presente regolamento.

ART. 16

Occupazione con tende e tendoni

Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato, è richiesta l'autorizzazione comunale.

Per ragioni di arredo urbano, il Sindaco può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Le autorizzazioni relative vengono rilasciate in conformità al Regolamento che disciplina la materia.

ART. 17

Divieto temporaneo di occupazione -

Il sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

ART. 18

Decadenza della concessione .

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazioni dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 60 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea.

ART. 19

Revoca della concessione.

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità .

ART. 20

Rinnovo delle concessioni.

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 30 giorni prima della scadenza.

ART.21

Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali .

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 22

Disposizioni generali.

Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e ai sensi del presente Regolamento, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato e della provincia o al demanio statale.

I soggetti passivi sono individuati dall'art. 39 del D.Lgs.n.507 del 15.11.93.

Art. 23

Classificazione del Comune.

Graduazione della tassa.

Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

Ai fini dell'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Comune di Casalfiumanese appartiene alla classe V in base alla popolazione residente al 31.12.1992, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica ed in osservanza dell'art. 43 del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art.22 sono state classificate in n. 2 categorie con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 26.04.1994 come segue:

CATEGORIA I:

Via B. Buozzi - Via Calcina (fino al n° 14 compreso) - Via Canove - P.zza
A. Cavalli - Via F.lli Cervi - Via del Cimitero - Via X Dicembre - Via
II Giugno - Via Fiagnano (fino al n° 3 compreso) - Via Fornace - Via L.
Ghini - Via Giovanni XXIII - Via A. Gramsci - Via A. Grandi - P.zza del
Leone - Via Libertà - Via L. Longo - Via I° Maggio - Via Marsiglie (fi-
no al n° 17 compreso) - Via Martiri della Raopresaglia - Via Matteotti -
Via don Minzoni - Via A. Moro - Via della Pace - P.zza della Pace - Via
Pineta (fino al n° 2/A compreso) - Via del Ponte - Vicolo Torre - Viale
XXV Aprile - Via G. DI Vittorio.

CATEGORIA II:

Via Beccara - Via Calcina (oltre il n° 14) - Via Carsuggio - Via Casa-
lino - Via Casette - Via Casoni di Romagna - Via Cavezzana - Via Cre-
dola - Via Croara - Via Cuviole - Via Fiagnano (oltre il n° 3) - Via
Filetto - Via Maccrato - Via Maddalena - Via Quattro Madonne - Via Mar-
siglie (oltre il n° 17) - Via Mercati - Via Padella - Via Pezzolo - Via
Pieve di S. Andrea - Via Pila - Via Pineta (oltre il n° 2/A) - Via Rio
Masolino - Via Rio Mescola - Via Ripiano - Via Riviera - Via Ronchetti -
Via Ronco - Via San Martino - Via Sconcola - Via Serraglio - Via Sorse -
Via Tombe - Via Ulivi - Via Vallette - Via Valsellustra - Via della
Villa - Via Montemorosino.

ART. 24

Criteria per la determinazione della tassa.

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 25

Tariffe.

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 23 e sono allegare al presente Regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 23, in rapporto alla durata delle occupazioni.

Ai fini del disposto dell'art. 45 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA OCCUPAZIONE

Fino a 12 ore
Oltre le 12 ore e fino a 24 ore
Fino a 14 giorni
Oltre i 14 giorni

MISURE DI RIFERIMENTO

Riduzione del 20%
Tariffa giornaliera intera
Tariffa intera
Tariffa ridotta del 50%

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 26 del presente regolamento.

Art. 26

Maggiorazioni e riduzioni .

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art.46 del D. Lgs.507/1993, la tariffa è ridotta al 50%;
- b) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D. Lgs.507/1993, la tariffa è ridotta al 50%;
- c) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%;
- d) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune si applica la tariffa di base;
- e) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%.

In tutti gli altri casi sopra non considerati, in cui la legge preveda la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

Art. 27

Esenzioni della tassa .

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507; in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, politiche, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) commercio ambulante itinerante: soste fino a sessanta minuti;

- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose;
- d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
- e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Sono altresì esenti le seguenti occupazioni:

- 1) le occupazioni temporanee con tende o simili, fisse o retrattili;
- 2) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- 3) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- 4) le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola;
- 5) le occupazioni di spazi e aree pubbliche effettuate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq.
- 6) passi carrabili, accessi carrabili o pedonali "a raso" ancorchè individuati da apposito cartello segnaletico e gli accessi pedonali su manufatto.

Art. 28
Denuncia e versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa entro e non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, su apposito modello approvato con Decreto del Ministero delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Art. 29

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 30

Sanzioni.

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'Art. 53 del D. Lgs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n.383 (e successive modificazioni).

Art. 31

Norme finali.

Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n. 83 del 29 luglio 1983 e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

Art. 32

Entrata in vigore.

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8/6/1990, n° 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione. _

TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.

TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

O C C U P A Z I O N I P E R M A N E N T I

=====

- A) Occupazioni del suolo pubblico comunale (art. 44, comma 1 lett.a), del D. lgs 15.11.1993, n. 507)

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima	£.	34.000
Categoria seconda	£.	24.000

L'ambito delle misure minime e massime della tariffa è riferita alla prima categoria. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere inferiore al 30% di quella deliberata per la prima (art.42, comma 6, del D. lgs. 507/1993).

- B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico (art.44, comma 1, lett. c) del D. lgs. 15.11.1993, n. 507)

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 50%):

Categoria prima	£.	17.000
Categoria seconda	£.	12.000

- C) Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (art. 44, comma 2, del D. lgs. 15.11.1993, n. 507)
Riduzione non cumulabile con quella di cui al comma 1 lett.C) D.Lgs. n.507/93
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 30%):

Categoria prima	£.	10.200
Categoria seconda	£.	7.200

- D) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/93
La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate (art. 47, comma 2, lett. a) D. Lgs. 15.11.1993, n. 507) - Per ogni Km lineare o frazione e per anno)

Categoria prima	£.	300.000
Categoria seconda	£.	250.000

€ 972 x utenze

H1) Per le occupazioni di cui al precedente punto H) effettuate nell'anno 1994, si applica la norma transitoria di cui all'art. 56, comma 4, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507:

Importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10% con una tassa minima di £. 50.000

E) Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale dovuta, fino ad un massimo di cinque Km lineari, è di £. 100.000
Per ogni Km o frazione superiore a cinque km è dovuta una maggiorazione di £. 20.000.

F) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi (art. 48, comma 7, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato	£.	20.000
Zona limitrofa	£.	15.000
Frazioni, sobborghi e zone periferiche	£.	10.000

G) Distributori di carburanti.

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati (art. 48, comma 1, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507).

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato	£.	60.000
Zona limitrofa	£.	50.000
Sobborghi e zone periferiche	£.	30.000
Frazioni	£.	10.000

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa, nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

TARIFFE DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

=====

O) Occupazioni temporanee di suolo pubblico (art.45, comma 2, lett.a) del D. Lgs 15.11.1993, n. 507)

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima	£.	2.000
Categoria seconda	£.	1.400

L'ambito delle misure minime e massime della tariffa è riferita alla prima categoria. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere inferiore al 30% di quella deliberata per la prima (art. 42, comma 6, del D. Lgs. 507/1993).

In rapporto alla durata dell'occupazione, come regolamentata in fasce orarie e nell'ambito delle due categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene graduata come segue:

1) fino a 12 ore (riduzione del 20%):

Categoria prima	£.	1.600
Categoria seconda	£.	1.120

2) oltre 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera)

Categoria prima	£.	2.000
Categoria seconda	£.	1.400

3) fino a 14 giorni (tariffa intera):

le tariffe sono quelle di cui alla lettera O)

4) oltre i 14 giorni (riduzione del 50%):

Categoria prima	£.	1.000
Categoria seconda	£.	700

P) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico (art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507).

Si applica la tariffa di cui alla lettera O) ridotta al 50%).

Q) Occupazioni con tende o simili (art. 45, comma 3, del D. Lgs. 15.11.1993, n.507).

Si applica la tariffa di cui alla lettera O) ridotta al 30%

Riduzione non cumulabile con quella di cui al comma 2 lett. C) art.45 D.Lgs. 507/93

R) Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 45, comma 4, del D. Lgs 15.11.1993, n.507).

Si applica la tariffa di cui alla lettera O) aumentata del 50%

- S) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (art. 45, comma 5, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507).

Si applicano le tariffe di cui ai precedenti punti ridotte del 50% a decorrere dall'1.01.1995.

S¹) Occupazioni di cui al punto precedente realizzate nell'anno 1994. Si applica la norma transitoria (art. 56, comma 11 bis, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507):

Tariffe applicabili per l'anno 1993 aumentate del 50%.

- T) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 45, comma 5, ultimo periodo, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507).

Si applica la tariffa di cui alla lettera O) ridotta dell'80%.

Le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq.; del 25% per la parte eccedente i mq. 100 e fino a mq. 1000; del 10% per la parte eccedente i mq. 1000 (art. 42, comma 5, ultimo periodo, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507).

T¹) Occupazioni di cui al punto precedente realizzate nell'anno 1994. Si applica la norma transitoria (art. 56, comma 11 bis, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507):

Tariffe applicabili per l'anno 1993 aumentate del 50%

- U) Occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (art. 45, comma 6, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507).

Si applica la tariffa di cui alla lettera O).

- V) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (art. 45, comma 6 Bis, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507).

Si applica la tariffa di cui alla lettera O) con la riduzione massima consentita del 50%.

La riduzione è cumulabile con le altre previste dall'art. 45 D. Lgs. 507/93

- W) Occupazione realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (art. 45 comma 7, del D. Lgs. 15.11.1993, N. 507).

Si applica la tariffa ordinaria indicata alla lettera O) ridotta dell'80%.

Le superfici eccedenti i 1.000 mq. vengono calcolate in ragione del 10% (art. 42, comma 5, primo periodo, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507).

X) Occupazioni temporanee di suolo (SCAVI, MESSA IN PRISTINO DELL'ASSETTO STRADALE) per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507

Si applica la tariffa di cui alla lettere 0) ridotta del 50%.

Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

Z) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale (art. 47, comma 5, lett. a), del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507).

La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

a) fino a 1 Km. lineare
e di durata non superiore
a 30 gg.:

Categoria prima £. 10.000
Categoria seconda £. 7.000

Si applica la tariffa minima consentita dalla legge.

b) oltre 1 Km. lineare
e di durata non superiore
a 30 gg.:

Categoria prima £. 15.000
Categoria seconda £. 10.500

Si applica la tariffa di cui al punto a) aumentata del 50%.

Le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 gg. sono soggette al pagamento della tassa nei termini seguenti:

	a) Fino a 1 km.	b) Oltre 1 Km.
1) Fino a 90 gg. (tariffa di base aumentata del 30%)		
Prima categoria	£. 13.000	£. 19.500
Seconda categoria	£. 9.100	£. 13.650
2) Oltre 90 e fino a 180 giorni (tariffa base aumentata del 50%)		
Prima categoria	£. 15.000	£. 22.500
Seconda categoria	£. 10.500	£. 15.750
3) Di durata superiore a 180 gg. (Tariffa di base aumentata del 100%)		
Prima categoria	£. 20.000	£. 30.000
Seconda categoria	£. 14.000	£. 21.000

- La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (art. 45, comma 8, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507).
- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20% (art. 42, comma 2, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

CLASSIFICAZIONE ai fini dell'art. 48 del D.Lgs 507/1993 (distributori di carburanti e di tabacchi) delle strade, spazi ed altre aree pubbliche del territorio comunale:

CENTRO_ABITATO:

Via B. Buozzi - Via Calcina (fino al n° 14 compreso) - Via Canove - P.zza A. Cavalli - Via F.lli Cervi - Via del Cimitero - Via X Dicembre - Via II Giugno - Via Fiagnano (fino al n° 3 compreso) - Via Fornace - Via L. Ghini - Via Giovanni XXIII - Via A. Gramsci - Via A. Grandi - P.zza del Leone - Via Libertà - Via L. Longo - Via I° Maggio - Via Marsiglie (fino al n° 17 compreso) - Via Martiri della Rappresaglia - Via Matteotti - Via don Minzoni - Via A. Moro - Via della Pace - P.zza della Pace - Via Pineta (fino al n° 2/A compreso) - Via del Ponte - Vicolo Torre - Viale XXV Aprile - Via G. DI Vittorio.

ZONA LIMITROFA:

Via Ceredola - Via Casalino - Via Marsiglie (oltre il n° 17) - Via Quattro Madonne.

SOBBORCHI E ZONE PERIFERICHE:

Via Boccara - Via Calcina (oltre il n° 14) - Via Carseggio - Via Casette - Via Casoni di Romagna - Via Cavezzana - Via Croara - Via Cuviole - Via Fiagnano (oltre il n° 3) - Via Filetto - Via Macerato - Via Maddalena - Via Mercati - Via Padella - Via Pezzolo - Via Pieve di S. Andrea - Via Pila - Via Pineta (oltre il n° 2/A) - Via Rio Masolino - Via Rio Mescola - Via Ripiano - Via Riviera - Via Ronchetti - Via Ronco - Via S. Martino - Via Sconcola - Via Serraglio - via Sorse - Via Tombe - Via Ulivi - Via Vallette - Via Valsellustra - Via della Villa - Via Montemorosino.